

Regolamento del Comitato per la Remunerazione di Eukedos S.p.A.

Art. 1 – Disposizioni Preliminari

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data [...] 2022, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti ed i poteri e mezzi del Comitato per la remunerazione di Eukedos S.p.A. (di seguito, “Comitato”).

Il Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato stesso.

Art. 2 – Composizione e nomina

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione in coerenza con quanto disposto e raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (di seguito, il “Codice”).

Il Comitato è composto da almeno due amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi dell’art. 5, Raccomandazione 26 del Codice. In ogni caso, il numero dei componenti deve essere inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di volta in volta il numero dei membri del comitato. I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a svolgere. Ove presente nel Consiglio di Amministrazione, almeno un componente del Comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di politiche retributive, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti del Comitato e, qualora il Consiglio non abbia provveduto, i membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente, che dev’essere un amministratore indipendente ai sensi dell’art. 5, Raccomandazione 26 del Codice e al quale spetta il compito di programmare e coordinare l’attività del Comitato. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Componente nel rispetto delle indicazioni sopra menzionate.

La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l’immediata decadenza del Comitato.

Art. 3 – Convocazione

Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato, anche per mezzo della Segreteria Societaria, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti per la discussione di uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo.

L’avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Comitato, anche per mezzo della Segreteria Societaria, a mezzo posta, oppure fax oppure in via informatica al recapito indicato da ciascun destinatario, di norma almeno tre giorni prima di quello della riunione. In caso di necessità e urgenza, detto avviso può essere inviato almeno

dodici ore prima dell'ora fissata per la riunione. Copia dell'avviso è inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Comitato può riunirsi in audio e/o videoconferenza. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato.

L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti presso la sede della Società. La documentazione può essere altresì inviata per posta elettronica agli indirizzi indicati dai componenti del Comitato.

Art. 4 – Riunioni e funzionamento del Comitato

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, presso la sede legale della Società. Il Comitato può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, purché in Italia.

Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio/video/conferenza e/o teleconferenza, a condizioni che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione/deliberazione.

Il Comitato si considera in ogni caso tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Comitato presiede le riunioni; in caso di sua assenza o impedimento, la riunione è presieduta dal componente del Comitato più anziano di età presente.

Il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco effettivo da questi designato, sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci effettivi. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente del Comitato, anche altri soggetti, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di competenza.

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Segretario nominato dal Presidente del Comitato anche tra soggetti al di fuori del Comitato stesso che può farsi assistere, allo scopo, da personale della funzione Affari Societari.

La bozza di verbale viene sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per le loro eventuali osservazioni; di norma, trascorsi 30 giorni di calendario dall'invio della bozza senza che siano state comunicate eventuali osservazioni, il verbale viene allibrato. I verbali sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario (o dal soggetto incaricato) e vengono trasmessi ai componenti del Comitato.

I componenti del Comitato sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia o fatto di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 5 – Compiti

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Comitato il compito di assisterlo, con funzioni consultive e propositive, nell'assolvimento delle proprie responsabilità relative alla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche.

Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati;

presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;

esamina preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea annuale di bilancio;

svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte dal Comitato alla prima riunione consiliare utile.

Il Comitato riferisce agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni e, a tal fine, il Presidente del Comitato o altro membro del Comitato partecipano alla riunione dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

Art. 6 – Poteri e mezzi

Il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera in merito alle richieste del Comitato in relazione alla messa a disposizione di risorse finanziarie e di incarichi ad eventuali professionisti che il Comitato necessita per l'espletamento del proprio incarico. Detti esperti non potranno essere nominati qualora forniscano simultaneamente alla Direzione Risorse Umane di Eukedos, agli amministratori esecutivi o ai dirigenti con responsabilità strategiche servizi di significatività tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio dei consulenti stessi.